

L'avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita ma anche dei terzi in genere e della controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 24 giugno 2020

L'avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita ma anche dei terzi in genere e della controparte

L'avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita ma anche dei terzi in genere e della controparte giacchè il dovere di lealtà e correttezza nell'esercizio della professione è un canone generale dell'agire di ogni avvocato, così come i concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, rappresentando essi le necessarie premesse per l'agire degli avvocati e mirano a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nella figura dell'avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività. Viola quindi in modo grave i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità il professionista che abbia omesso di dare alla propria parte assistita le informazioni cui è tenuto e di rendere conto delle somme ricevute dalla controparte nell'esecuzione dell'incarico e ancora di mettere prontamente a disposizione quelle incassate.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 24 giugno 2020